



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro  
  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0023344/GAB del 04/10/2017  
Ufficio di Gabinetto

Deliberazione n. 20

NELLA riunione del 2.10.2017, in presenza del Cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'Ing. Giorgio Boldini, Componente, del Dr. Bruno Cignini, componente, del Prof. Carlo Blasi, componente, del Dr. Vittorio Emiliani, della D.ssa Anna Maria Maggiore, componente, del Prof. Marco Marchetti, componente, del Dr. Andrea Sisti, componente,

VISTA la legge n. 10/2013;

VISTO, in particolare, il decreto legge n. 14/2017, convertito, con modificazioni, con legge n. 48/2017, e in particolare l'art. 9;

RELATORI il Cons. Massimiliano Atelli e il Dr. Vittorio Emiliani,

il Comitato

delibera quanto segue.

Premessa

Con il recente DL n. 14/2017, convertito, con modificazioni, con L. n. 48/2017, sono state introdotte nuove norme a presidio - in ambito urbano - non solo della sicurezza, ma anche del decoro.

Agli enti locali è stato attribuito - allo scopo di arginare <<processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione>> - il potere di adottare atti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. L'obiettivo è quello di contrastare fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, nonché per tutelare la tranquillità dei residenti e la fruizione di spazi pubblici. Ivi incluse espressamente, per quanto qui rileva, le aree adibite a verde pubblico.

Per offrire un primo utile approfondimento a cittadini, enti locali e autorità statali preposte ad assicurare il rispetto e l'applicazione delle nuove norme, si espongono le considerazioni di cui appresso.

1. Nell'ambito del DL n. 14/2017, l'art. 9 (recante disposizioni sulle misure a tutela del decoro di particolari luoghi), prevede, per quanto qui interessa, che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle aree adibite a verde pubblico, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300, e contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Peraltro, in base al citato art. 9 detto allontanamento - ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma. Ivi incluse, appunto, quelle adibite a verde pubblico.

Affinché questo livello di protezione del decoro urbano possa acquisire effettività nei singoli comuni, tuttavia, la previsione di cui all'art. 9 in sé considerata non basta. Occorre infatti, ai sensi del comma 3 di quest'ultima disposizione, che i singoli comuni mettano mano ai rispettivi regolamenti di polizia urbana, individuando le specifiche aree urbane adibite a verde pubblico cui si intende estendere l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. In mancanza, le misure a protezione del decoro urbano sopra descritte non potranno essere disposte.

E' da aggiungere che l'art. 9 precisa altresì che, per le violazioni di cui si discorre, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. E i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

2. E' altresì da evidenziare che, in base all'art. 5 del DL n. 14/2017, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana finalizzati, fra l'altro, alla *<<prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici>>*, nonché alla



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
**COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO**

*<<promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3>>.*

Attraverso tali patti, dunque, possono essere attivate forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, ivi incluse quelle statali (compreso questo Comitato), per coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane adibite a verde pubblico da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Importante, ad avviso di questo Comitato, appare altresì il riferimento, sempre nell'art. 5, al ricorso ai patti di cui sopra come strumento di azione riguardo alle *<<zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini>>*. Si tratta di un'importante riconoscimento legislativo per un ampio e attivo settore del volontariato, vocato, appunto, alla tutela specifica *<<dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini>>*, che è ormai da considerare risorsa fondamentale per lo sviluppo e l'implementazione delle politiche del verde urbano su scala locale.

3. Va infine precisato che, stabilendo che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano, l'art. 9 ha assoggettato l'impiego di dette risorse, una volta introitate, ad un vincolo di destinazione funzionale. Esse, cioè, non potranno essere destinate dall'ente locale a spese di tipo diverso, ma dovranno essere unicamente finalizzate al miglioramento del decoro urbano, nelle diverse declinazioni - verde pubblico compreso - individuate dal DL n. 14/2017.

IREGATORI

IL PRESIDENTE